LIBER AMICORUM
PER
PAOLO ZATTI

VOLUME SECONDO

ESTRATTO

JOVENE

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI
© Copyright 2023

ISBN 978-88-243-2818-0

JOVENE EDITORE
Via Mezzocannone 109 - 80134 Napoli
Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87
www.jovene.it info@jovene.it

Printed in Italy Stampato in Italia

INDICE

VOLUME PRIMO

Presentazione ..... p. XV

Giovanni Iudica, *Paul-Anton Masstele* ..... » XVII

TEMI GENERALI E TEORIA DEL DIRITTO

Fabio Addis
Norme e principi nel Trattato delle leggi di Jean Domat ..... » 3

Angelo Barba
Frammenti dal più recente dibattito tedesco sul diritto privato ..... » 21

Giovanni Furgiuele
Riflessioni intorno al giurista e all'ordine giuridico ..... » 35

Paolo Gaggero
Significanti del diritto dell'economia e interpretazione ..... » 45

Mauro Grondona
La giurisprudenza e il problema della trasformazione ordinamentale: premesse per una discussione ..... » 59

Mario Libertini
Come cambiano le università: dal "sistema" al "mercato". Nuove riflessioni sulla competizione fra università ..... » 71

Filippo Nappi
Dalla scienza delle norme alla prudenza del giudizio: un nuovo paradigma formativo per il giurista italiano ..... » 85

Andrea Nervi
Legis-latio e *iuris-dictio*; una storia infinita ..... » 99

Massimo Paradiso
I. A. Il computer di Buridano ..... » 113

Elena Pariotti
Metafore della normatività giuridica e trasformazioni dei mondi vitali ..... » 123

Alessandro Somma
L'Unione europea non è un progetto incompleto e neppure riformabile: è un dispositivo neoliberale di successo ..... » 133

Giuseppe Vettori
Eguaglianza e sostenibilità ..... » 151

Giuseppe Zaccaria
Normatività giuridica e normatività algoritmica ..... p. 159

DIRITTO CIVILE. CATEGORIE DELLA TRADIZIONE E FRONTIERE DELL'INNOVAZIONE

Luigi Balestra
Diritto dei contratti e crisi d'impresa: il caso del contratto a (s)favore di terzi..... » 177

Massimo Basile
La compravendita immobiliare tramite persona interposta ..... » 183

Roberto Bocchini
Il contratto di logistica tra gli artt. 1570-*bis* e 1677-*bis* c.c.: dal ricovero di Sassocorvaro all'attualità del nostro codice ..... » 205

Nicola Brutti
Risarcimento in forma specifica del danno non patrimoniale e *public apologies* ..... » *225*

Carmelita Camardi
Diritto civile e nuovi valori costituzionali. Qualche suggestione da recenti riforme.... » 237

Grazia Ceccherini
Tutela dell'ambiente e riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione..... » 251

Matteo Ceolin
Abbandono e rinuncia alla comproprietà nel prisma della circolazione degli immobili ..... » 265

Giovanni Cinà
Il "disordine informativo" sulle piattaforme digitali e il ruolo della dignità nei modelli europeo e statunitense ..... » 275

Paoloefisio Corrias
Autoresponsabilità e contratto di assicurazione ..... » 293

Alessandro D'Adda
Assetti attuali della tutela civile inibitoria: alcune riflessioni «sparse» ..... » 305

Enrico del Prato
Sul quarto libro del codice civile ..... » 325

Massimo Franzoni
La responsabilità civile in un codice europeo? ..... » 339

Daniela M. Frenda
Dal contatto sociale all'obbligazione contrattuale: la responsabilità del medico dipendente nei confronti del paziente della struttura..... » 349

Matilde Girolami
La scelta negoziale nella protezione degli adulti vulnerabili: spunti dalla recente riforma tedesca ..... » 365

Gregorio Gitti
L'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale nei contratti per l'impresa..... » 387

Carlo Granelli
Il tramonto dell'idea di un "codice europeo comune di diritto privato" ..... » 401

MICHELE LOBUONO
Le fideiussioni *omnibus* conformi allo schema ABI fra efficienza della tutela e protezione del mercato ... » 409

ETTORE MARIA LOMBARDI
Una riflessione privatistica sulla sicurezza cibernetica nel metaverso: tra ciberspazio e iperuranio, dove condurrà il "futuro prossimo venturo"? ... » 419

EMANUELE LUCCHINI GUASTALLA
Trasferimento di beni immobili in pagamento di debito usurario ... » 437

MARCELLO MAGGIOLO
Danno non patrimoniale, equità, risarcimento in forma specifica ... » 445

ENRICO MINERVINI
Le Sezioni Unite e la meritevolezza del contratto: note a prima lettura ... » 451

PIER GIUSEPPE MONATERI
Il "*quantum*" del danno morale, e il futuro del danno non patrimoniale a persona ... » 457

STEFANO PAGLIANTINI
Irrazionalità del consumatore medio, pratiche aggressive e regole di tutela ... » 467

GIOVANNI PASSAGNOLI
Il garante-consumatore nel contratto autonomo di garanzia ... » 479

ROBERTO PUCELLA
Autodeterminazione, salute, danno: i dialoghi tra Maestro e Allievo ... » 487

FRANCESCO RICCI
I contratti di distribuzione automobilistica integrata nel d.l. n. 68/2022 (dalla l. n. 108/2022 alla l. n. 6/2023) ... » 503

NICOLA RIZZO
Persona, moneta, proprietà: causalità, presunzioni, danno ... » 519

VINCENZO ROPPO
L'ipotesi della nullità del contratto per contrarietà a diritti inviolabili ... » 533

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO
I nuovi problemi della liquidazione del danno non patrimoniale ... » 545

ANNA SCOTTI
Proposta di direttiva "*due diligence*": le incertezze del legislatore europeo sul rapporto tra gli obiettivi di sostenibilità dell'attività di impresa, il contratto e i codici di condotta ... » 563

MAURO TESCARO
Lo stato dell'arte del risarcimento punitivo ... » 577

EMILIO TOSI
Dati personali, patrimonializzazione e contratto nei mercati digitali tra GDPR e Codice del consumo ... » 591

PATRIZIA ZIVIZ
Il declino della perdita di *chances* di sopravvivenza ... » 609

ANDREA ZOPPINI
Autonomia privata e rischio ambientale (contributo allo studio del principio "chi inquina paga") ... » 619

BIODIRITTO

Marco Azzalini
La relazione tortuosa: intesa e conflitto nel rapporto di cura ... » 633

Lucia Busatta - Carlo Casonato - Simone Penasa - Marta Tomasi
Le "maschere" della vulnerabilità nella cura della persona ... » 651

Francesco Donato Busnelli
Immagini vecchie e nuove della tutela della salute del minore ... » 665

Elena Cadamuro
Aiuto medico a morire: riflessioni in chiave penalistica ... » 679

Damiano Canale
L'aiuto medico a morire: oltre lo spettro del pendio scivoloso ... » 693

Stefano Canestrari
In difesa della legge n. 219 del 2017 («Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»)* ... » 705

Giovanni Di Rosa
Interventi giudiziali e proposte di regolazione in materia di suicidio assistito ... » 713

Vincenzo Durante
Quando continuare a vivere diventa intollerabile ... » 723

Enrico Antonio Emiliozzi
La salute e l'autodeterminazione del paziente nella scelta sulla morte volontaria medicalmente assistita ... » 739

Elena Falletti
Contrasti tra i sanitari e i genitori nel rapporto di cura dei figli minori: una sommaria ricostruzione comparatistica ... » 755

Massimo Foglia
Elogio della gentilezza (applicata al diritto della relazione di cura) ... » 769

Francesca Giardina
Essere per il diritto. Immagini della condizione umana ... » 775

Antonio Gorgoni
Autodeterminazione, dignità e vita nel suicidio assistito e nell'eutanasia ... » 791

Laurence Klesta Chabaud
Interruption volontaire de grossesse et Constitution: la démarche française ... » 813

Arturo Maniaci
Dalla relazione di cura alla cura della relazione. Il processo come giuoco e le ADR prese sul serio ... » 823

Gaia Marsico
Accogliere una richiesta di "aiuto a morire" può restituire uno spazio di vita? ... » 839

Tiziana Montecchiari
Disposizione *post mortem* del proprio corpo a fini di studio e di ricerca. Riflessioni a margine della legge 10 febbraio 2020, n. 10 ... » 853

Enrico Moscati
I figli dell'eterologa: una storia senza fine. Il punto della situazione. ... » 865

Luciano Orsi
Le cure palliative come icona di una medicina gentile ..... » 875

Elisabetta Palermo Fabris
Aiuto medico a morire e non punibilità per i professionisti sanitari ..... » 879

Erica Palmerini
Nuove scelte tragiche nel biodiritto della pandemia ..... » 893

Mariassunta Piccinni
Il mantello del diritto nelle cure palliative. Dal "palliativo" non dirimente al "*pallium*" che cura ..... » 905

Debora Provolo
I confini della responsabilità penale del medico nel contesto delle c.d. "scelte tragiche" ..... » 925

Marco Rizzuti
Vita e vitalità: dilemmi antichi e nuovi ..... » 939

Daniele Rodriguez - Anna Aprile - Paolo Benciolini
La relazione di fiducia nella legge 22 dicembre 2017, n. 219 ..... » 947

Sandro Spinsanti
L'etica al letto del malato: una presenza in diverse modalità ..... » 959

Ines Testoni
Autodeterminazione e dignità. Il punto di vista della psicologia ..... » 971

VOLUME SECONDO

DIRITTO DELLE PERSONE

Benedetta Agostinelli
Minori in rete: l'illusione del consenso e l'equivoco della *privacy* ..... » 983

Francesca Bartolini
Transessualismo, persona e famiglia ..... » 1001

Andrea Belvedere
Paolo Zatti giurista analitico ..... » 1013

Alberto Maria Benedetti
«Fiduciario» (nelle DAT) e «esecutore» (testamentario): affinità, differenze, integrazioni ..... » 1021

Giovanna Capilli
Età del consenso digitale del minore alla luce del GDPR ..... » 1031

Gabriele Carapezza Figlia
Guarda de hecho e sostegno di fatto. Per un adeguamento interpretativo delle misure di protezione delle persone vulnerabili ..... » 1047

Giuseppe Carraro
Persona giuridica, società, libertà fondamentali ..... » 1061

Michela Cavallaro
Terzo settore: molteplicità di statuti della soggettività e ricadute applicative ..... » 1075

Paolo Cendon
L'uomo che voleva punire se stesso ..... » 1087

Marta Cenini
La c.d. legge "dopo di noi": l'utilizzo degli strumenti fiduciari e di destinazione per la tutela dei soggetti fragili ..... » 1091

Giovanni De Cristofaro
Il diritto del minore capace di discernimento di esprimere le sue opinioni e il c.d. ascolto fra c.p.c. riformato, convenzioni internazionali e diritto UE ..... » 1099

Maria Vita De Giorgi
Memorie di una Garante del contribuente ..... » 1121

Maurizio Di Masi
Diritto sportivo e bilanciamenti dei diritti fondamentali. Alcune questioni attuali » 1127

Chiara Favilli
L'anonimato materno e i limiti della tutela procedimentale dei diritti fondamentali ..... » 1143

Giampaolo Frezza
"Diritti di stato della persona", trascrizione della domanda di revocazione *ex* art. 2652, comma 1, n. 9-*bis* e inapplicabilità della relativa disciplina ..... » 1159

Arianna Fusaro
Il contratto della persona vulnerabile nella prospettiva dei rimedi ..... » 1169

Carlos Antonio Agurto Gonzáles e Sonia Lidia Quequejana Mamani
Derecho a la identidad personal: desarrollo y distinción con los derechos del ser humano ..... » 1193

Claudia Irti
La persona anziana: sulla rilevanza giuridica della nozione ..... » 1215

Giovanni Marini
Intersezionalità: un esercizio di realismo giuridico ..... » 1225

Marisaria Maugeri
Intersezionalità e diritto dei contratti ..... » 1245

Arnaldo Morace Pinelli
Curatore speciale e autodeterminazione del minore d'età ..... » 1251

Teresa Pasquino
La dignità tra *ethos* e *nomos* nel "diritto gentile" di Paolo Zatti ..... » 1261

Fabrizio Piraino
L'applicazione diretta dei diritti inviolabili ..... » 1277

Pietro Rescigno
L'atto patrimoniale della persona vulnerabile ..... » 1295

Annarita Ricci
Sistemi reputazionali e libertà del consenso al trattamento dei dati personali ..... » 1297

UMBERTO ROMA
Accettazione tacita di eredità dell'amministratore di sostegno per il beneficiario incapace? ... » 1311

LILIANA ROSSI CARLEO
I diritti fondamentali dei consumatori tra specificità e complementarietà ... » 1321

ROBERTO SENIGAGLIA
Spunti critici sulla capacità contrattuale del minore ... » 1331

MICHELE TAMPONI
Gli enti religiosi nel codice del terzo settore ... » 1345

MANUELA TOLA
Pagamenti digitali e fragilità della persona ... » 1359

ANGELO VENCHIARUTTI
La Convenzione di New York e l'esercizio della capacità legale da parte delle persone con disabilità ... » 1371

ALBERTO VENTURELLI
Autodeterminazione e divieto dei trattamenti di conversione ... » 1381

FILIPPO VIGLIONE
Mai più incapaci. Suggestioni spagnole per un nuovo diritto della disabilità ... » 1401

DIRITTO DI FAMIGLIA

ENRICO AL MUREDEN
La funzione compensativa dell'assegno divorzile e la valenza dell'apporto «extra-matrimoniale» ... » 1419

GUIDO ALPA
La famiglia nell'età postmoderna. Nuove regole, nuove questioni ... » 1429

GIUSEPPE AMADIO
Lo scioglimento della convivenza ... » 1447

ANTONINA ASTONE
Il divieto di trascrizione degli atti di nascita dei bambini nati da maternità surrogata ... » 1463

FEDERICO AZZARRI
Rettificazione di sesso e scioglimento imposto dell'unione civile: un'occasione mancata per la Consulta ... » 1475

VALERIO BRIZZOLARI
La famiglia "sovraindebitata" ... » 1487

LORENZA BULLO
Diritto di famiglia, riforme e funzione notarile ... » 1505

ENRICO CAMILLERI
Il nuovo rito delle relazioni familiari, il prisma dell'effettività e i formanti del diritto di famiglia: verso un ordine possibile ... » 1529

LISIA CAROTA
Omogenitorialità e tutela del rapporto con il genitore d'intenzione ... » 1545

Bianca Checchini
Famiglie omoaffettive: dichiarazione di nascita e adozione in casi particolari, un approfondimento ... » 1563

Maddalena Cinque
Interferenze tra coniugio e convivenza di fatto ... » 1579

Alessandra Cordiano
Note in tema di violenze domestiche e di genere nel nuovo processo di famiglia ... » 1597

Francesca Cristiani
I trasferimenti immobiliari tra coniugi nella negoziazione assistita tra forma e sostanza ... » 1613

Matteo Dellacasa
Una riflessione sulla gestazione per altri: tra accordo e stato ... » 1627

Valentina Di Gregorio
La mediazione familiare nel nuovo processo di famiglia ... » 1647

Gilda Ferrando
Lo stato di figlio nel prisma dell'interesse del minore ... » 1663

Paolo Gallo
Assegni di separazione e divorzio e venir meno dell'arricchimento ... » 1677

Attilio Gorassini
Gli adulti adulterati e la fame di "famiglia". Il nuovo cannibalismo dell'antropocene ... » 1691

Giovanni Iorio
Appunti per una riforma delle adozioni in Italia ... » 1703

Leonardo Lenti
Rileggendo, 40 anni dopo, i rapporti fra i coniugi e la separazione personale di Paolo Zatti ... » 1717

Manuela Mantovani
Sullo *status* dei bambini nati da gestazione per altri all'estero. *Nihil novi?* Riflessioni a margine di Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2022, n. 38162 ... » 1727

Maria Rosaria Marella
Fra modernizzazione e tradizione: l'ingresso della responsabilità civile nelle relazioni familiari ... » 1753

Francesca Naddeo
Crisi coniugale ed accordi preventivi ... » 1773

Salvatore Patti
Norme in tema di «violenza domestica o di genere». Prime osservazioni ... » 1789

Enrico Quadri
Il principio contributivo tra fisiologia e patologia della vita familiare ... » 1795

Silvio Riondato
"Persona comunque convivente" e legalità penale, nell'album di "famiglia" del delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.) ... » 1809

Filippo Romeo
Fenomeni migratori, tutela del minore e diritto all'unità familiare ... » 1825

Ugo Salanitro
Riflessioni sistematiche su una proposta di riforma della disciplina dell'assegno divorzile..... » 1839

Francesco Sangermano
Famiglia e giuridicità. Da isola lambita dal mare del diritto a "fonte" ispiratrice della norma giuridica..... » 1849

Michele Sesta
Persona del minore e rapporti di coppia nella riforma dei processi familiari ..... » 1857

Arianna Thiene
Dalla parte delle famiglie per un diritto minorile gentile ..... » 1867

Stefano Troiano
Il diritto allo stato di figlio e il problema della sua effettività ..... » 1885

UGO SALANITRO

RIFLESSIONI SISTEMATICHE SU UNA PROPOSTA DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELL'ASSEGNO DIVORZILE

SOMMARIO: 1. La proposta di riforma. – 2. La sopravvenienza delle nozze del coniuge beneficiario. – 3. Finalità dell'assegno divorzile e disciplina degli alimenti. – 4. Funzione compensativa e struttura temporale dell'assegno. – 5. Brevi considerazioni conclusive.

1. *La proposta di riforma*

La tensione tra valori familiari e prerogative individuali trova nella disciplina della crisi coniugale uno dei punti di maggiore criticità, in cui si contrappongono le istanze di libertà ai vincoli della solidarietà: i tentativi di ricondurre ad un modello unitario le tecniche di bilanciamento degli interessi si scontrano con la varietà delle esigenze e dei valori che connotano le esperienze dei singoli e dei gruppi familiari[1].

Muovendo da questa prospettiva, penso che possa risultare di particolare interesse l'esame di una proposta di legge in tema di assegno divorzile, redatta da una prestigiosa associazione di cultori del diritto civile[2]: si intende verificare, con queste brevi note[3], se l'articolato declini in maniera adeguata il modello ispiratore della proposta di riforma e sia coerente con i principi di rilevanza sovraordinata.

La proposta di riforma vuole indirizzare il legislatore verso una soluzione per cui il Tribunale "*ove necessario, per porre rimedio allo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi, dispone il pagamento di un contributo [a uno dei coniugi] per consentirgli di diventare autosufficiente in conformità alle ragionevoli aspettative economiche e professionali sacrificate per la famiglia*". Il contributo, innovando rispetto all'attuale disciplina, è corrisposto sempre "*in una unica soluzione o a rate*": nel valutare "*la necessità e l'adeguatezza del contributo*", il giudice deve tenere conto della durata della comunione di vita e prendere in considerazione non solo le condizioni personali e patrimoniali dopo lo scioglimento del regime patrimoniale e il contributo personale ed economico prestato da ciascuno dei coniugi, ma anche gli accordi coniugali e ogni altra circostanza che sia ragionevole considerare ai fini della decisione.

Come emerge dalla relazione illustrativa, la proposta di riforma vorrebbe attribuire all'assegno una funzione esclusiva, definita "*compensativo – riqualificante*", per cui il contributo sarebbe finalizzato a consentire al coniuge economicamente più debole

[1] Mi sembra di cogliere in questi termini il senso più pregnante dell'insegnamento dell'Onorato: il richiamo è al saggio di Paolo Zatti, Familia, familiae, *Declinazioni di un'idea*, in *Familia*, 2002, 9, 337 ss.

[2] Pubblicata in *Annali SISDIC*, 2021, n. 6, p. 43 ss., 60 ss., preceduta da una relazione illustrativa e corredata dalla registrazione dei lavori della Commissione di studio "Diritto di famiglia" dell'associazione SISDIC.

[3] Che riprendono, anche nello stile, un intervento al *webinar* del 19 novembre 2021, *Presentazione delle proposte di legge della SISDIC*, III sessione, *Proposta di legge per la riforma della disciplina dell'assegno di divorzio*, i cui atti sono di prossima uscita in uno dei Quaderni degli Annali SISDIC, e che vogliono inspirarsi al metodo dell'Onorato, il quale ha interpretato il suo ruolo di giurista e di intellettuale senza mai sottrarsi alla prospettiva *de iure condendo* e alla partecipazione al dibattito politico.

di raggiungere quel livello di autonomia corrispondente alle aspettative professionali sacrificate.

Si tenga presente, tuttavia, che presupposto necessario del contributo resta, già in base al testo della proposta, lo squilibrio economico tra il percettore dell'assegno e il coniuge obbligato: per cui l'idea che la funzione assistenziale non sia riconosciuta, va sottolineato, deve essere intesa nel senso che il contributo non avrebbe lo scopo di garantire al coniuge c.d. debole, a meno che non si sia sacrificato per la famiglia, né l'autosufficienza, né tantomeno il mantenimento del tenore di vita familiare[4]. Va osservato inoltre che resta comunque un'ambiguità tra la funzione riconosciuta al contributo nella relazione illustrativa e l'articolazione dei criteri, molto ampia, contenuta nel testo della proposta, la quale non si riferisce soltanto alla compensazione dei sacrifici: ambiguità che è ancora più accentuata, poiché i criteri così articolati sono considerati rilevanti per valutare non solo l'adeguatezza, ma già la necessità del contributo.

L'abbandono della funzione assistenziale, secondo la relazione illustrativa, sarebbe inoltre coerente con il profilo più innovativo della proposta, il ricorso a una corresponsione *una tantum*, di natura esclusivamente compensativa, che potrebbe essere articolata in forma rateale, respingendo conseguentemente la possibilità di prevedere forme di contribuzione a tempo indeterminato.

Si tratta di una scelta coraggiosa, che indirizza in un certo modo l'evoluzione che ha caratterizzato la giurisprudenza degli ultimi anni, facendo venire definitivamente meno l'idea che il matrimonio sia caratterizzato da una forma d'indissolubilità economica che garantirebbe in perpetuo il tenore di vita familiare: idea che non poteva più reggere nel tempo a causa dell'articolazione delle forme di comunità familiare, essendo divenuto residuale il modello di coppia che aveva strutturato la propria organizzazione familiare confidando sull'indissolubilità del matrimonio[5].

La proposta, tuttavia, solleva numerosi dubbi, su tre dei quali si vuole richiamare l'attenzione del lettore.

2. *La sopravvenienza delle nozze del coniuge beneficiario*

La prima questione che va posta è se sia compatibile, con un assegno divorzile che mantenga soltanto la funzione compensativa (ancorché riqualificante), la regola che prevede la cessazione dell'obbligo di contributo nel caso di nuove nozze dell'ex coniuge creditore[6].

[4] In una diversa prospettiva, considera incongruo assumere una funzione esclusivamente compensativa in un assegno che abbia le caratteristiche indicate nel testo, M. Bianca, *Le Sezioni Unite su assegno divorzile e convivenza di fatto. Le mobili frontiere tra autoresponsabilità e solidarietà postconiugale*, in *Familia*, 2022, 95 ss.

[5] Per un quadro d'insieme, si consenta il rinvio a Salanitro, *Per una riflessione sistematica sul diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 563 ss.

[6] La regola attualmente vigente, ai sensi dell'art. 5, comma 10, l. 1.12.1970, n. 898, non è oggetto di modifiche nell'articolato della proposta, così come pubblicata negli Annali (vedi, *op. cit.*, p. 66). Invero segnalo che nella relazione illustrativa del prof. Viterbo, introduttiva al *webinar* del 19.11.2021, si avverte che il mantenimento della regola sarebbe stato il frutto di un refuso e che quindi la stessa andrebbe considerata superata: trattandosi però di una abrogazione che non risulta essere stata segnalata, tantomeno giustificata, né nella relazione illustrativa, né nella registrazione dei lavori della commissione, mi pare ugualmente utile articolare qualche considerazione.

La norma vigente è coerente con la funzione (anche) assistenziale dell'assegno divorzile, proprio perché l'obbligo di mantenimento verrebbe a ricadere sul nuovo coniuge, sul quale graverebbero in via esclusiva anche le conseguenze di un nuovo scioglimento: non sarebbe invece coerente con l'esclusività della funzione compensativa del contributo auspicata dalla proposta.

Sarebbe incongruo che l'obbligo di pagare il contributo, corrispondente al sacrificio che ha subito il coniuge più debole, possa estinguersi se rateizzato, mentre sia acquisito definitivamente se concesso in unica soluzione. Seppure anche nella disciplina vigente sia prevista la corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione, nondimeno l'effetto della capitalizzazione dell'assegno a tempo indeterminato sarebbe proprio quello di sottrarre le parti, che hanno entrambe espresso il consenso, alle sopravvenienze: di tale delimitazione del rischio, infatti, le parti tengono conto nella determinazione del *quantum*. Nell'ottica della riforma, invece, la rateizzazione del contributo è una tecnica funzionale anche e soprattutto all'interesse del debitore, il quale non è costretto a pagare in unica soluzione; non può andare perciò a danno del coniuge creditore, che ha già acquisito nel suo patrimonio il diritto alla prestazione di natura compensativa.

Il diritto all'assegno potrebbe venire meno, piuttosto, nel caso in cui il matrimonio avesse un effetto favorevole sulle condizioni economiche dell'ex coniuge, tale da eliminare lo squilibrio causato dai sacrifici delle aspettative professionali che hanno trovato occasione nella precedente vita matrimoniale[7].

In presenza di una regola che testualmente dispone, *de iure condito*, la cessazione dell'assegno divorzile in caso di nuove nozze, la dottrina e la giurisprudenza si sono misurate con il problema della compatibilità della permanenza o cessazione dell'assegno, al quale sia stato attribuito una funzione compensativa, soltanto in tempi recenti, dopo che si è affermata la natura composita del contributo e con specifico riferimento alla sopravvenienza di una convivenza *more uxorio*.

In particolare, il tema è stato oggetto di una decisione delle Sezioni unite[8], la quale ha negato la cessazione della componente compensativa dell'assegno divorzile in caso di nuova convivenza, rilevando che "*il contributo dato dal coniuge debole, con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell'altro coniuge, rimarrebbe ingiustamente sacrificato e non altrimenti compensato se si aderisse alla caducazione integrale*".

L'ingiustizia del sacrificio – alla quale si riferisce la decisione delle Sezioni unite, riprendendo argomenti già ventilati in dottrina[9] – non è invero limitata al caso

[7] Riprendendo una parte delle argomentazioni utilizzate in dottrina rispetto al diverso problema degli effetti della convivenza more uxorio, per le quali si cfr., tra gli altri, Cicero - Rinaldo, *Formazione di una nuova famiglia non fondata sul matrimonio e perdita del diritto all'assegno divorzile*, in *Dir. fam. e pers.*, 2016, 314 ss.

[8] Cass., sez. un., 5.11.2021, n. 32198, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, I, 1440 ss., con commento di E. Quadri; in *Fam. e dir.*, 2022, 113 ss., con note di Danovi, di Rimini e di Al Mureden; in *Giur. it.*, 2022, 1077 ss., con nota di Caterina; in *Foro it.*, 2022, 179 ss., con nota di Casaburi; in *Familia*, 2022, 75 ss., con note di M. Bianca e di Benanti. Il giudizio di rinvio è stato deciso da App. Venezia, 8.7.2022, n. 1571 in *Fam. e dir.*, 2023, 37 ss., con nota di Savi. Sulla nozione di convivenza e sugli oneri probatori interessanti puntualizzazioni in Cass., 4.5.2022 n. 14151, *ivi*, 134 ss., con nota di Bugetti; anche Cass., 25.1.2022, n. 2138 in *Giur. it.*, 2022, 2370 ss., con nota di Cosco e Cass., 25.1.2022, n. 2139, *ivi*, 1566 ss., con nota di Barbazza.

[9] Cfr. E. Quadri, *Diritto all'assegno di divorzio e convivenza: alla ricerca di una soluzione coerente*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 883 ss.; Dell'Anna Misurale, *Nuova relazione e perdita dei benefici economici post coniugali*, in *Giust. civ.*, 2020, 603 ss.

di nuova convivenza, e sussiste, senza dubbio, anche nel caso di nuove nozze[10], dove una soluzione interpretativa coerente sembra preclusa dalla sussistenza del dato testuale[11].

Essendo l'ingiustizia del sacrificio ormai emersa anche nel consesso giurisprudenziale più autorevole, si pone il problema se già *de iure condito* si possa sostenere un'interpretazione restrittiva del dato letterale, che ne limiti la portata all'estinzione della quota assistenziale: a sostegno di questa interpretazione, la regola vigente di cessazione integrale dell'assegno in caso di nuove nozze dovrebbe essere considerata espressione della natura esclusivamente assistenziale dell'indennità.

Il più recente orientamento giurisprudenziale – il quale, in contrasto con il dato testuale, ha negato la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio, affermandone la funzione composita[12] – è il prodotto dell'evoluzione del contesto socioeconomico, che ha fatto emergere una distonia tra la disciplina vigente dell'assegno divorzile e gli interessi sottesi ai conflitti da regolare. Disciplina vigente che non è più in grado di normare la vicenda divorzile, perché non tiene conto del diverso ruolo della donna nel mondo del lavoro e della frammentazione dei modelli familiari[13], in cui la tradizionale ripartizione dei ruoli non è più il portato dell'imposizione sociale, ma il frutto, eventuale e non più prevalente, di una scelta condivisa.

L'emersione di una lacuna assiologica nella regolazione dell'assegno divorzile ha imposto l'esigenza di configurare, traendone i principi dai criteri di determinazione, una nuova disciplina diversamente articolata, con funzione integratrice secondo il modello

---

[10] In tal senso Quadri, *Diritto all'assegno di divorzio e convivenza*, cit., 888; Lenti, *Assegno di divorzio, obbligazione naturale e indebito*, in *Fam. e dir.*, 2021, 1156 ss., il quale rileva che "*il problema di politica del diritto è identico*"; M. Bianca, *Le Sezioni Unite su assegno divorzile e convivenza di fatto. La funzione esclusivamente compensativa e i persistenti margini di incertezza sulla determinazione dell'assegno di divorzio*, in *Giustizia Insieme* (21.12.2021); Benanti, *Soltanto il convivente che non dimostri i propri sacrifici professionali perde l'assegno divorzile*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, I, 211 ss.; Travan, *Autoresponsabilità, compensazione e solidarietà: quale equilibrio? Le Sezioni Unite sulla sorte dell'assegno divorzile all'instaurarsi di una nuova convivenza stabile,* in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 434 ss., 455 ss. Nello stesso senso è l'opinione di S. Patti, in sede di conclusioni in un convegno romano, riportata da Morace Pinelli, *Diritto all'assegno divorzile e convivenza more uxorio*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, II, 1158 ss.

[11] Così Lenti, *Assegno di divorzio*, cit., 1156 ss., "*siccome il tenore letterale dell'art. 5 comma 10 l. 898\1970 non permette proprio una diversa interpretazione*".

[12] Sul quale, tra i tanti, si vedano: Rimini, *La nuova funzione compensativa dell'assegno divorzile*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, II, 1693 ss.; C.M. Bianca, *Le Sezioni Unite sull'assegno divorzile: una nuova luce sulla solidarietà postconiugale*, in *Fam e dir.*, 2018, 955 ss.; E. Quadri, *Il superamento della distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio*, *ivi*, 971 ss.; Sesta, *Attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare*, *ivi*, 983 ss.; Dell'Anna Misurale, *L'assegno divorzile sull'altalena dell'interpretazione*, in *Dir. succ. e fam.*, 2019, 681 ss.; Balestra, *L'assegno divorzile nella nuova prospettiva delle Sezioni Unite*, in *Familia*, 2019, 15 ss.; Al Mureden, *Solidarietà post coniugale e compensazione del contributo endofamiliare nel nuovo assegno divorzile*, *ivi*, 29 ss.; Romeo, *Assegno divorzile e indipendenza economica dell'ex coniuge*, *ivi*, 71 ss.; T. Auletta, *La lettura della Cassazione, Prima Sezione, sulla natura e i criteri fissati su S.U. 18827\2018 riguardo all'assegno di divorzio*, *ivi,* 2020, 50 ss.; Di Gregorio, *Polifunzionalità dell'assegno di divorzio e tutela del coniuge debole*, *ivi*, 537 ss.

[13] Sull'evoluzione sociale e normativa della famiglia e sull'adattamento della disciplina del divorzio si vedano almeno: Sesta, *Matrimonio e famiglia a cinquant'anni dalla legge sul divorzio*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 1177 ss.; E. Quadri, *Crisi della coppia: a cinquant'anni dalla legge sul divorzio*, in *Foro it.*, 2020, V, 167 ss.; T. Auletta, *Legge sul divorzio e rapporti di coppia: mutamenti normativi ed evoluzione del diritto effettivo*, in *Divorzio 1970-2020. Una riflessione collettiva*, a cura di Cuffaro, Giuffrè, 2021, 3 ss.; Al Mureden, *Le famiglie dopo il divorzio tra libertà, solidarietà e continuità dei legami affettivi*, in *Fam. e dir.*, 2021, 23 ss.; Marella, *Il futuro del divorzio (e del matrimonio) fra solidarietà e diritti individuali*, in *Fam. e dir.*, 2022, 737 ss.

dell'interpretazione evolutiva[14], adeguata al variegato contesto di comunità familiari: esigenza che ha trovato una sintesi nel fondamentale precedente delle Sezioni unite[15].

Coerentemente, si pone per l'interprete il compito di portare a compimento il percorso di riscrittura dell'ordinamento, individuando altre lacune assiologiche conseguenti, e, in questa prospettiva, appare necessario interpretare restrittivamente, limitandone la rilevanza alla componente assistenziale, anche la regola che dispone la cessazione dell'assegno in caso di nuove nozze.

Ove invece si ritenga preclusa l'interpretazione restrittiva, all'ingiustizia del sacrificio, evocata dalla giurisprudenza di legittimità, si dovrebbe porre rimedio rimettendo la questione alla Corte costituzionale[16].

In ogni caso, quale che sia la strada che si intenda percorrere rispetto al dato normativo vigente, non credo che sia dubbia la coerenza, con l'impostazione integralmente compensativa del contributo di divorzio, della scelta di eliminare l'effetto estintivo delle nuove nozze, che porrebbe un disincentivo al diritto primario di costituire nuove esperienze coniugali. Evitando in tal modo di perpetuare l'incongruità, ingiustificabile anche sul piano costituzionale, di disincentivare la formazione di nuove "società naturali" fondate sul matrimonio, inducendo il coniuge creditore del contributo a preferire, per mere ragioni di convenienza economica, forme più leggere di convivenza[17].

3. *Finalità dell'assegno divorzile e disciplina degli alimenti*

La seconda questione emergente attiene alle ripercussioni che l'approvazione di questa proposta potrebbe avere sulla disciplina generale degli alimenti.

In presenza di un contributo divorzile che avrebbe perso la sua funzione assistenziale, per assumere una funzione esclusivamente compensativa e limitata nel tempo, mi sembra ragionevole porre il dubbio se non si debba estendere la disciplina generale degli alimenti: estensione che potrebbe verificarsi con una disposizione espressa, ma che non si può escludere che debba ammettersi anche in via interpretativa, ampliando la portata semantica del riferimento al coniuge sino a comprendere anche il coniuge divorziato[18].

Il problema in concreto si pone in tutti quei casi in cui il coniuge in stato di bisogno non abbia diritto a un contributo compensativo, ovvero in quei casi in cui il contributo compensativo sia già stato integralmente corrisposto e il coniuge si trovi ancora in stato di bisogno.

Il riferimento al coniuge, senza ulteriori specificazioni, era più che sufficiente nella versione originaria della disciplina codicistica e si è da sempre applicato anche al coniuge separato, come confermato dall'art. 156 c.c., in assenza di una disciplina divorzile. Né

---

[14] Per l'argomentazione analitica si consenta il rinvio a Salanitro, *La funzione compensativa dell'assegno di divorzio e la sopravvenienza di un nuovo rapporto: profili problematici dopo le Sezioni Unite*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, II, 227 ss.; nello stesso senso si veda Danovi, *Assegno di divorzio: no alla caducazione automatica nel caso di nuova convivenza*, in *Fam. e dir.*, 2022, 132 ss.

[15] Cass., sez. un., 11.7.2018, n. 18287, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, I, 1607 ss., con nota di Benanti.

[16] In tal senso Quadri, *Diritto all'assegno di divorzio cit.*, 883 ss.

[17] Per una impostazione di segno diverso, volta a predicare la coerenza di una cesura definitiva dell'assegno in caso di nuove nozze o nuova convivenza, Al Mureden, *Assegno divorzile e convivenza tra autoresponsabilità e istanze compensative*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, II, 203 ss.

[18] In dottrina l'interpretazione estensiva del termine coniuge tra gli obbligati alimentari è proposta, tra gli scritti più recenti, da Bivona, *Gli alimenti*, in *Diritto di famiglia*, a cura di Amadio e Macario, Bologna, Il Mulino, 2016, 257 s.

rileva in modo univoco la sussistenza di una specifica regolamentazione alimentare in caso di annullamento del matrimonio (art. 129 s. c.c.), trattandosi di normativa che può essere considerata in deroga rispetto alla disciplina generale degli alimenti.

È pur vero che un'interpretazione del termine "coniuge", estesa anche al coniuge divorziato, non si è consolidata nella giurisprudenza: ma la soluzione più rigorosa si giustifica anche perché la previsione di un assegno con funzione assistenziale, per la sua natura speciale e derogatoria, ha precluso il ricorso alla disciplina generale degli alimenti. La giurisprudenza è ferma nello statuire che "*l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio e costituendo effetto diretto della pronunzia di divorzio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione*"[19]: la massima, tuttavia, è funzionale a riconoscere l'autonomia del giudice che determina l'*an* e il *quantum* dell'assegno divorzile rispetto alle determinazioni in sede di separazione. Quando la giurisprudenza si pone il problema della concorrenza tra disciplina divorzile e disciplina alimentare, non ha dubbi nel considerare la posizione del coniuge, anche se divorziato, soggetta al coordinamento disposto dalla normativa alimentare[20].

La soluzione del problema dipende dalla questione, di chiaro sapore sistematico, se la disciplina degli alimenti tra i coniugi sia funzionalmente limitata al vigore del rapporto matrimoniale, per cui le discipline speciali sarebbero eccezionalmente ampliative[21], ovvero se abbia una portata potenzialmente più estesa, per cui le regole specifiche comporterebbero delle deroghe riduttive. Al riguardo, può assumere rilevanza l'ambito di applicazione degli obblighi alimentari degli affini, chiedendosi se costoro mantengano lo *status* anche dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio: l'interpretazione affermativa, sostenuta solo da una parte della dottrina[22], è presupposta dalla regola dell'art. 434 c.c. e ha trovato risalente conferma in sede di legittimità[23], per cui sarebbe congruo, in un quadro sistematico che mantiene la rilevanza dell'af-

[19] Tra le tante Cass., sez. I, 30.11.2007, n. 25010; Cass., sez. I, 10.4.1992 n. 4391; Cass., sez., I, 10.10.1983, n. 5881.

[20] In particolare, la questione è stata trattata da Cass., sez, I, 11.8.1994, n. 7358, in *Giust. civ.*, 1995, I, 2511 ss., dove si nega che il soggetto divorziato, che chieda gli alimenti ai figli, sia tenuto previamente ad agire nei confronti del coniuge già obbligato all'assegno divorzile, per dimostrare che questi sia impossibilitato ad adempiere; sostenendo piuttosto – a dimostrazione della concorrenza funzionale dei due istituti – che sarebbe l'obbligato alimentare a dovere dimostrare che il soggetto bisognoso avrebbe potuto conseguire l'autosufficienza chiedendo una revisione dell'assegno divorzile. In precedenza assume rilievo il *dictum* di Cass., sez. I, 5.7.1982, n. 3993, secondo la quale "*al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di divorzio, è irrilevante la circostanza che il coniuge istante abbia un figlio soggetto ad obbligo alimentare verso di lui, atteso che tale obbligo del figlio è di grado posteriore rispetto all'obbligo alimentare dell'altro coniuge (art. 433 c.c.), il quale permane anche dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, seppure con particolare disciplina*".

[21] In questo senso mi pare l'impostazione di Dogliotti, *L'assegno di divorzio tra clausole generali ed interventi "creativi" della giurisprudenza*, in *Fam. e dir.*, 2021, 41 ss.

[22] Tra gli altri T. Auletta, *Alimenti e solidarietà familiare*, Giuffrè, 1984, 132 ss.; Dogliotti, *Filiazione, adozione, alimenti*, in *Tratt. Bessone*, IV, IV, a cura di T. Auletta, Giappichelli, 2011, 595; Pacia, *Sub art. 434 c.c,* in *Comm. Gabrielli, Della Famiglia*, a cura di Balestra, III, UTET, 2009, 505.

[1]n senso opposto Sala, *Gli alimenti*, in *Tratt. Bonilini*, vol. II, Utet, 2016, 1914, e dottrina ivi citata; Venuti, *Solidarietà post coniugale, assegno di divorzio e autonomia privata*, in *Divorzio 1970-2020, cit.*, 407, dove altre citazioni; *adde* Guida, *Divorzio e affinità: riflessi sull'attività notarile e spunti per moderne soluzioni applicative*, in *Notariato*, 2021, 597 ss.

[23] Secondo Cass., 7.6.1978, n. 2848, in *Dir. fam. e pers.*, 1979, 1092 ss., il vincolo di affinità e l'obbligo di corresponsione degli alimenti tra affini non vengono meno né con lo scioglimento del matrimonio, né con la cessazione dei suoi effetti civili. Nello stesso senso, incidentalmente in motivazione, Cass., 11.8.1994, n. 7358, *cit.*

finità dopo lo scioglimento del matrimonio, assumere che, ove mancasse la disciplina speciale, si sarebbe dovuto riconoscere la rilevanza alimentare anche al rapporto tra i coniugi divorziati[24].

La soluzione che ammette la persistenza dell'obbligo alimentare tra coniugi divorziati è stata autorevolmente proposta, *de iure condito*, con riferimento al caso di corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile[25] ed è stata considerata ragionevole anche da chi ne ha negato la compatibilità con l'inciso finale della disposizione dell'art. 5, comma 8, l. div., che esclude espressamente la proponibilità di "*alcuna successiva domanda di contenuto economico*"[26]. Regola ostativa, quest'ultima, che si giustifica in una logica derogatoria e che appare coerente con la funzione prevalentemente assistenziale dell'assegno divorzile, ancorché capitalizzato, e con l'esigenza di evitare duplicazioni di sacrifici per il coniuge economicamente più forte.

Venuta meno la funzione assistenziale del contributo divorzile – e non riprodotta la regola ostativa nella versione dell'articolato di riforma – il problema della rilevanza della disciplina degli alimenti al coniuge divorziato emergerebbe in tutta la sua gravità[27]: il ricorso alla normativa contenuta nel codice civile potrebbe imporsi in base ad una interpretazione estensiva, costituzionalmente orientata, del lemma "coniuge", ove si consideri che l'obbligo alimentare serve ad attuare, nella forma minimale e meno onerosa per il debitore, quel principio di solidarietà post-coniugale che trova consolidato fondamento nell'ordinamento costituzionale[28].

4. *Funzione compensativa e struttura temporale dell'assegno*

Emerge una terza questione, che mi pare essere la più delicata e la più controversa, ma al contempo quella che investe direttamente il fulcro della riforma.

La proposta in esame, sul modo di intendere la natura compensativa dell'assegno, è in linea con la concezione espressamente assunta dalla recente sentenza delle Sezioni unite[29], facendo emergere un'importante convergenza tra lo sforzo della dottrina e la più autorevole giurisprudenza: l'assegno di natura esclusivamente compensativa è considerato un'indennità strutturalmente a tempo determinato, in quanto rivolta a compensare il vantaggio che il coniuge ha fornito entro la sfera temporale circoscritta della fase coniugale. La funzione compensativa, ci insegnano le Sezioni unite della Cassazione, è rivolta al passato e per questo ha natura essenzialmente temporanea.

---

[24] In senso opposto, ma con ragionamento speculare, Trabucchi, *Gli affini del divorziato: un rapporto che non ha senso*, in *Giur. it.*, 1978, I, 1, 518 ss.

[25] C.M. Bianca, *Diritto civile, 2.1 La famiglia*, Giuffrè, 2017, 529.

[26] Lenti, *Diritto della famiglia*, in *Tratt. Iudica Zatti*, Giuffrè, 2021, 775, il quale osserva che la persistenza dell'obbligo alimentare "*in realtà amplierebbe lo spazio concesso all'autonomia privata, anziché ridurlo … favorirebbe una maggiore diffusione della scelta di corrispondere l'assegno in unica soluzione …*".

[27] Tanto più che sarebbe incongruo non riconoscere il diritto agli alimenti al coniuge divorziato in un ordinamento che lo ammette, seppure in una posizione subordinata e temporalmente limitata, in caso di cessazione della convivenza di fatto (art. 1, comma 65, l. 20.5.2016, n. 76).

[28] Particolarmente interessante, in questa prospettiva, lo spunto di V. Barba, *I patti prematrimoniali tra diritto spagnolo e diritto italiano. Riflessioni in attesa della riforma legislativa e suggerimenti per un revirement della giurisprudenza italiana*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, 44, secondo il quale gli accordi rinunziativi in vista del divorzio potrebbero essere conformi al principio di solidarietà costituzionale in un ordinamento che ammetta l'obbligo alimentare del coniuge divorziato, sia pure in ultima posizione, secondo il modello normativo catalano.

[29] Cass., sez. un., 5.11.2021, n. 32198, *cit.*

Questa impostazione, pur così autorevolmente condivisa[30], può essere messa in dubbio, poiché non coglie del tutto la reale articolazione degli interessi rilevanti: non tiene conto, infatti, della circostanza che, ancorché si condivida l'idea che il contributo del coniuge alle fortune dell'altro coniuge sia delimitato nel tempo, gli effetti del contributo a vantaggio del coniuge favorito o a danno del coniuge che si è sacrificato sono, o possono essere, permanenti.

L'esempio della coppia, che ha deciso di impostare il rapporto familiare secondo la tradizionale regola di divisione dei ruoli, è ancora sotto i nostri occhi, seppure in recessione: il coniuge A, per merito del sostegno familiare del coniuge B, si può dedicare alla carriera sino a diventare dirigente, con vantaggi che durano tutta la vita; il coniuge B, che ha sacrificato la sua carriera a vantaggio del coniuge A, subirà in maniera permanente le conseguenze deleterie di questa scelta.

Quando gli effetti del contributo coniugale sono permanenti, a vantaggio e a danno dei due coniugi, appare congruo che l'indennità compensativa sia tendenzialmente a tempo indeterminato, senza che occorra richiamare la funzione assistenziale[31].

Non sembra che tale lettura sia in contrasto con il principio di autoresponsabilità, il quale non vale soltanto quale monito verso il coniuge che si sacrifica per la famiglia; in sede matrimoniale, l'autoresponsabilità non può non riflettersi anche verso colui che accetta, espressamente o implicitamente, che il proprio coniuge si sacrifichi per le attività endofamiliari[32].

È l'accordo tra coniugi che giustifica il sacrificio dell'uno a favore dell'altro e che, al contempo, fonda il contributo compensativo[33]: da un accordo, ancorché implicito, che prevede un sacrificio con effetti presumibilmente permanenti, non può che discendere un'assunzione di responsabilità del coniuge favorito altrettanto duratura nel tempo.

Resta il dubbio se tale soluzione sia in contrasto con i principi di autosufficienza e di concentrazione degli effetti post coniugali[34], principi a loro volta fondati sulla tutela della libertà e della dignità della persona, al fine di consentire la costituzione di nuovi rapporti interpersonali[35]: anche tali principi, tuttavia, devono essere bilanciati e bisogna evitare che la restituzione della libertà di costituire nuovi rapporti per il coniuge c.d. forte sia spinta al punto da comportare una ingiustificabile compressione delle aspettative, alla compensazione dei sacrifici, del coniuge c.d. debole.

Aspettative che trovano giustificazione nell'ordinamento, non solo perché conformi al principio di solidarietà coniugale e alla specifica rilevanza costituzionale della formazione sociale fondata sul matrimonio (che può consentire sacrifici che non sono

[30] E si veda anche Roma, *Assegno di divorzio e nuova convivenza tra inerzia legislativa, evoluzione interpretativa e mutamento sociale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, 217 ss.

[31] Lo nota Lenti, *Assegno di divorzio*, cit., 1156 ss.: "*Tuttavia le conseguenze di quelle scelte possono essere tali da condizionare tutta la vita successiva, anche la sua parte vissuta in una nuova convivenza o in un secondo matrimonio. In questo caso credo occorra chiedersi se sia ragionevole, giusta, equa l'estinzione del diritto all'assegno, che è inevitabilmente anticipata rispetto alla previsione iniziale, ove si presentava come un vitalizio*".

[32] In tal senso, riprendendo uno spunto delle Sezioni Unite, Sesta, *Profili attuali della solidarietà post coniugale*, in *Divorzio 1970 - 2020, cit.*, 130 s.; Id., *L'assegno di divorzio: in viaggio di ritorno al tenore di vita?* in *Fam. e dir.*, 2022, 79 ss.; e M. Bianca, *La perdurante incertezza sulla natura dell'assegno divorzile*, *ivi*, 327.

[33] Sesta, *Profili attuali della solidarietà post coniugale, cit.*, 131.

[34] Ai quali sono ispirati i Principi di diritto europeo della famiglia; per un approfondimento, Pacia, *I principi di diritto europeo della famiglia*, in *Eur. e dir. priv.*, 2009, 227 ss.

[35] Ricorre nella dottrina più recente l'auspicio a una delimitazione temporale dell'assegno divorzile: tra gli altri Pasquili, *La solidarietà coniugale al tempo del divorzio*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 539 ss.

ammessi in altre formazioni sociali: ad es., limitazione alla libertà sessuale[36]), ma soprattutto perché le aspettative si sono consolidate in un quadro interpretativo granitico in cui i coniugi potevano confidare sulla garanzia del mantenimento del tenore di vita matrimoniale anche nella fase post-coniugale, quadro interpretativo che si colloca con certezza tra l'arresto delle Sezioni unite del 1990[37] e la sentenza "Lamorgese" del 2017[38].

Aspettative consolidate che sarebbero sconvolte dall'effetto sostanzialmente retroattivo della riforma, la quale, riguardando gli effetti dello scioglimento, andrebbe a ripercuotersi, vanificandole, sulle scelte di vita condivise durante il matrimonio.

Aspettative che non possono essere ignorate, anche perché il quadro economico di una parte significativa della società italiana non consente in realtà, quantomeno di regola, la riqualificazione professionale del coniuge che provenga da un matrimonio duraturo, sciolto in età matura: per cui se l'esigenza di ammettere, sia pure in casi eccezionali, l'assegno vitalizio vale nell'ordinamento francese[39] e in quello tedesco[40], che hanno un mercato del lavoro di gran lunga più dinamico, a maggior ragione sarebbe irragionevole una norma di legge che impedisca alla giurisprudenza italiana di articolare soluzioni congrue rispetto al concreto modello coniugale che è stato assunto dalla coppia divorziata[41].

5. *Brevi considerazioni conclusive*

In conclusione, mi sembra convincente l'idea portante di questa proposta di riforma di fondare il contributo divorzile, sussistendo uno squilibrio economico, esclusivamente sulla funzione compensativo – riqualificante[42].

La declinazione dell'idea andrebbe tuttavia rivista, come già illustrato, soprattutto per evitare che sia imposto un modello unico e rigido, che mal si adatti allo scioglimento delle esperienze di coppia più significative e durature: più in generale, ritengo che l'adesione a una concezione esclusivamente compensativa del contributo divorzile, per quanto auspicabile, non sarebbe risolutiva e che – fermo restando l'apertura a modifiche che consentano al giudice di articolare la concessione dell'assegno nel tempo, anche senza il consenso delle parti – una riforma normativa di più ampia portata dovrebbe coordinarsi con la disciplina alimentare e coinvolgere anche le regole sul regime patrimoniale della

[36] Sono i temi indagati, da prospettive diverse, da Bivona, *L'obbligo di fedeltà dopo la stagione delle riforme*, in *Familia*, 2019, 125 ss., e da Mauceri, *Risarcimento del danno e violazione del dovere di fedeltà coniugale*, in *Osservatorio dir. civ. e comm.*, 2017, 439 ss.

[37] Cass., sez. un., 29.11.1990 n. 11490, in *Foro it.,* 1991, I, 67 ss., con nota di E. Quadri.

[38] Cass., 10.5.2017, n. 11504, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, I, 1010, con nota di Roma.

[39] Cfr., sull'ordinamento francese, Benanti, Prestation compensatoire *e assegno di divorzio tra logica redistributiva e logica riparatrice*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 1087 ss.

[40] Cfr., per il raffronto con l'ordinamento tedesco, Sesta, *L'assegno di divorzio nella prospettiva italiana e in quella tedesca*, in *Familia*, 2019, 3 ss.; Bilotti, *La tutela dell'ex coniuge debole tra istanze perequative ed assistenziali,* in corso di pubblicazione.

[41] La proposta di riforma sarebbe, infatti, ancora più rigorosa della disciplina suggerita dai Principi europei di diritto della famiglia: *Principle 2:8 Limitation in time. The competent authority should grant maintenance for a limited period, but exceptionally may do so without time limit.*

[42] Mi pare superabile la tesi che respinge la configurabilità stessa di una funzione compensativa, assumendo che i sacrifici andrebbero considerati espressione degli obblighi di contribuzione e di assistenza familiare, articolati in adempimento degli accordi coniugali sull'indirizzo della vita coniugale: tesi già sostenuta da C.M. Bianca, *Le Sezioni Unite sull'assegno divorzile: una nuova luce sulla solidarietà post coniugale*, in *Familia*, 2018, 955 ss.; Spadafora, *Il prezzo della fine dell'amore tra legge, giudice contratto*, in *Dir. fam. e pers.*, 2020, 1035 ss.; e ora riproposta da Bilotti, *La tutela dell'ex coniuge debole*, cit.

famiglia[43]. La proposta di riforma va allora rimeditata, esprimendo la massima attenzione, in una logica di ragionevole bilanciamento alla luce dei principi costituzionali, alla tutela della persona e all'articolazione concreta dei conflitti[44].

[43] Sulle prospettive di riforma cfr., almeno, Rimini, *Assegno di divorzio e regime patrimoniale della famiglia: la ridistribuzione della ricchezza tra coniugi e le fragilità del sistema italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 422 ss. ed E. Quadri, *La quarta stagione del divorzio: le prospettive di riforma,* in *Divorzio 1970 - 2020*, cit., 79 ss.

[44] Sul piano del metodo appare pertinente il richiamo, oltre al già citato saggio di Zatti, dell'insegnamento di P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, 4a ed., ESI, 2020, *passim*.